

REGOLAMENTO (UE) N. 1237/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio⁽³⁾ stabilisce misure tecniche specifiche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund e, in particolare, restrizioni relative alle attività di pesca per quanto riguarda determinate specie, dimensioni e zone delle maglie.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici⁽⁴⁾, prevede il divieto di selezione qualitativa e alcune restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato.
- (3) Tale divieto e tali restrizioni sono misure tecniche di natura permanente che non dovrebbero essere più ricomprese nel quadro normativo recante fissazione delle possibilità di pesca annuali. A decorrere dal gennaio 2011 esse dovrebbero pertanto essere incorporate nel regolamento (CE) n. 2187/2005.

⁽¹⁾ Parere del 15 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 dicembre 2010.

⁽³⁾ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

(4) In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, è opportuno cambiare il termine «Comunità» utilizzato nel dispositivo del regolamento (CE) n. 2187/2005.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2187/2005.

(6) Al fine di garantire la continuità nell'applicazione delle misure previste nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

Divieto di selezione qualitativa

Tutte le specie soggette ad un contingente e catturate nell'ambito di operazioni di pesca sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate, a meno che ciò sia contrario agli obblighi previsti dalla regolamentazione dell'Unione sulla pesca in materia di misure tecniche, di controllo e di conservazione, in particolare dal presente regolamento, dal regolamento (CE) n. 2371/2002 o dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca^(*).

^(*) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.»;

2) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 18 bis

Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

1. È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci ove le stesse siano catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

